



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
 PROVINCIA DI CUNEO
 Piazza Seyssel, 1 12048 Sommariva del Bosco
 Tel. 0172/566215
 Codice Fiscale e P.IVA: 00402100044
 Pec: info@pec.sommarivabosco.cn.it
 e-mail: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030

- GARA A PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023. CUP: D21H26000040004



Sommario

Parte A - CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO	4
<u>1. Premesse</u>	<u>4</u>
<u>2. Oggetto dell'appalto.....</u>	<u>4</u>
<u>3. Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio.....</u>	<u>5</u>
<u>4. Disciplina contrattuale</u>	<u>5</u>
<u>5. Durata del Contratto</u>	<u>5</u>
<u>6. Ammontare dell'appalto</u>	<u>6</u>
<u>7. Consegna del servizio.....</u>	<u>7</u>
<u>8. Modalità di pagamento del servizio.....</u>	<u>7</u>
<u>9. Revisione prezzi</u>	<u>8</u>
<u>10. Disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti</u>	<u>9</u>
<u>11. Rapporti contrattuali.....</u>	<u>9</u>
<u>12. Sospensione delle prestazioni ed esecuzione d'ufficio.....</u>	<u>10</u>
<u>13. Garanzia definitiva</u>	<u>10</u>
<u>14. Responsabilità e garanzie</u>	<u>11</u>
<u>15. Personale e clausola sociale</u>	<u>11</u>
<u>16. Penali.....</u>	<u>12</u>
<u>17. Risoluzione del Contratto.....</u>	<u>13</u>
<u>18. Recesso.....</u>	<u>14</u>
<u>19. Esecuzione o completamento nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato</u>	<u>15</u>
<u>20. Vicende soggettive dell'appaltatore.....</u>	<u>15</u>
<u>21. Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare</u>	<u>15</u>
<u>22. Subappalto</u>	<u>16</u>
<u>23. Divieto di cessione del contratto e del credito</u>	<u>16</u>
<u>24. Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria</u>	<u>16</u>
<u>25. Modifiche contrattuali</u>	<u>17</u>
<u>26. Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità.....</u>	<u>17</u>
<u>27. Monitoraggio del servizio.....</u>	<u>18</u>
<u>28. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro</u>	<u>19</u>
<u>29. Competenze e oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore</u>	<u>20</u>
<u>30. Domicilio, responsabilità e Coordinatore del Servizio</u>	<u>20</u>
<u>31. Clausole per la protezione dei dati</u>	<u>21</u>
<u>32. Sicurezza e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati</u>	<u>21</u>

33. Codice di comportamento e obblighi in tema di prevenzione della corruzione.....	22
34. Rinvio a disposizione di legge.....	23
35. Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto	23
36. Definizione delle controversie.....	23
37. Inefficacia contratto	23
38. Forma del contratto e spese contrattuali.....	24

Parte B - CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE..... 24

39. Descrizione del Servizio.....	24
40. Destinatari del Servizio.....	24
41. Organizzazione del Servizio.....	25
42. Monte ore presunto	25
43. Sedi di svolgimento	26
44. Assistenza all'autonomia e alla comunicazione	26
45. Assistenza durante la mensa	26
46. Assistenza durante il trasporto scolastico	27
47. Assistenza durante le uscite didattiche e attività scolastiche	27
48. Coordinamento del servizio.....	27
49. Requisiti professionali degli operatori.....	28
50. Sostituzioni e continuità educativa	28
51. Formazione del personale	29
52. Comunicazioni e raccordo con Comune e Istituto Comprensivo	29
53. Relazioni e reportistica.....	30
54. Controlli sulla qualità del servizio.....	30
55. Standard di qualità	31
56. Garanzia di Risultato.....	31
57. Gestione dei reclami e delle segnalazioni.....	32
58. Trattamento dei dati personali.....	32
59. Norme finali e di rinvio.....	32

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Capitolato Tecnico (di seguito anche “Capitolato”) disciplina il contratto tra il Comune di Sommariva del Bosco (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 65 e all’Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Codice”), aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico a favore degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Sommariva del Bosco.

Il servizio comprende:

- l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità durante le attività scolastiche;
- l’assistenza agli alunni durante il servizio di refezione scolastica;
- l’assistenza agli alunni durante il trasporto scolastico comunale;
- l’assistenza agli alunni durante le uscite didattiche e le attività programmate dalla scuola, nei limiti del monte ore assegnato.

Il servizio è finalizzato a garantire il diritto all’istruzione, all’inclusione scolastica, all’autonomia personale e alla partecipazione alla vita scolastica degli alunni con disabilità, in conformità alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, al D.Lgs. 66/2017 e s.m.i., alla Legge 328/2000 e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono svolte in raccordo con il Comune, l’Istituto Comprensivo, le famiglie, l’Azienda Sanitaria Locale e gli altri soggetti coinvolti nella predisposizione e attuazione dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI), nel rispetto dei principi di continuità educativa, inclusione scolastica, personalizzazione degli interventi e pari opportunità.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Sommariva del Bosco, come specificato e dettagliato nella Parte B – Capitolato Tecnico-Prestazionale.

Il servizio è finalizzato a favorire l’inclusione scolastica, l’autonomia personale, la socializzazione e la partecipazione alle attività educative e formative degli alunni destinatari degli interventi, nel rispetto della normativa vigente e dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI).

L’appalto comprende, in particolare:

- l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione durante le attività didattiche;
- l’assistenza durante il servizio di refezione scolastica;
- l’assistenza durante il trasporto scolastico comunale, secondo le modalità previste dal presente capitolato;
- la partecipazione agli incontri di programmazione e verifica relativi agli alunni assistiti;
- il coordinamento operativo del servizio e la gestione delle sostituzioni del personale assente;
- le attività di monitoraggio, rendicontazione e reportistica previste dal presente Capitolato.

Il servizio si svolgerà presso i plessi scolastici frequentati dagli alunni beneficiari, presso i locali destinati al servizio di refezione scolastica, sullo scuolabus comunale e negli altri luoghi in cui si svolgano attività scolastiche o educative autorizzate.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico:

- il DUVRI,
- il Patto d'Integrità;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- ogni altro allegato richiamato nella documentazione di gara.

ART. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato, nella Parte B – Capitolato Tecnico-Prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Il contratto è stipulato "a misura"; l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in relazione al numero effettivo delle ore di servizio svolte, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Il monte ore indicato nella documentazione di gara è da intendersi quale stima presunta effettuata ai fini della determinazione del valore dell'appalto e non costituisce impegno contrattuale per il Comune, che si riserva la facoltà di modificarlo in relazione alle effettive esigenze del servizio, al numero degli utenti assistiti e alle risorse disponibili, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese o richieste di indennizzo.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato al prezzo orario posto a base di gara.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto del calendario scolastico, dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI), delle indicazioni del Comune e delle esigenze organizzative degli Istituti scolastici interessati, garantendo continuità educativa, regolarità del servizio e tempestiva sostituzione del personale assente.

ART. 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, valgono le disposizioni di legge vigenti nel corso del servizio.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da **1362 a 1369 del Codice Civile**.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente capitolato. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato Tecnico-Amministrativo;
- il Capitolato Tecnico-Prestazionale;
- il Disciplinare di gara;
- il DUVRI, ove previsto;
- il Patto d'Integrità;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali;

In caso di contrasto tra i documenti contrattuali, prevalgono, nell'ordine, le disposizioni contenute nel contratto, nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, salvo quanto previsto da norme imperative di legge.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, con decorrenza presunta dal 1° settembre 2026 e termine al 30 giugno 2030, secondo il calendario scolastico annualmente approvato dalle competenti autorità.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, previa formale consegna del servizio da parte del Comune.

Al termine naturale del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta da parte dell'Amministrazione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto originario.

La proroga tecnica ha carattere eccezionale e temporaneo e non è stata considerata nel valore stimato dell'appalto in quanto non programmabile.

ART. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 sulla base del costo orario posto a base di gara pari ad € 22,50, IVA esclusa, per ciascuna ora di servizio effettivamente svolta, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il fabbisogno presunto del servizio è stimato in n. 180 ore settimanali, corrispondenti a n. 6.300 ore annue e a n. 25.200 ore complessive nel quadriennio.

L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 567.000,00, IVA esclusa, determinato sulla base del costo orario di € 22,50 e del monte ore presunto sopra indicato.

A tale importo devono essere aggiunti gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, pari ad € 1.000,00, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 568.000,00, IVA esclusa.

Manodopera (netto IVA)	€ 506.520,00
Altri costi (coordinamento, sostituzioni, formazione, spese amministrative)	€ 60.480,00
Importo quadriennale del servizio	€ 567.000,00
Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
TOTALE APPALTO quadriennio (netto IVA)	€ 568.000,00
IVA 5% sull'importo complessivo dell'appalto	€ 28.400,00
TOTALE APPALTO quadriennio comprensivo di IVA 5%	€ 596.400,00

Costo orario netto IVA: € 22,50 Costo orario IVA 5% inclusa: € 23,63

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 567.000,00, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il valore complessivo indicato è da intendersi meramente presuntivo ai fini della procedura di gara e non costituisce limite all'obbligazione contrattuale, essendo l'appalto basato sul prezzo orario offerto e sul numero effettivo delle ore di servizio autorizzate ed effettivamente svolte.

Il monte ore indicato nella documentazione di gara costituisce una stima del fabbisogno dell'Ente, elaborata sulla base delle esigenze attualmente conosciute, e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero degli utenti aventi diritto, alle certificazioni presentate, alle effettive necessità rilevate dall'Istituto Comprensivo e alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese, indennizzi o risarcimenti di alcun genere.

ART. 7 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

In seguito alla stipula del contratto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della Stazione Appaltante, unitamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), procederanno alla consegna del servizio all'Appaltatore mediante redazione di apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto e la consegna del servizio potranno avvenire anche prima della stipula del contratto.

L'avvio del servizio è subordinato alla costituzione delle coperture assicurative previste dal presente Capitolato, alla trasmissione della documentazione relativa al personale impiegato e all'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Il giorno previsto per la consegna del servizio sarà comunicato dall'Amministrazione, a cura del RUP o del DEC, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la consegna del servizio, l'Amministrazione assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a tre giorni e non superiore a cinque giorni; decorso infruttuosamente tale termine, il contratto potrà essere risolto e l'Amministrazione potrà procedere all'escussione della garanzia definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.

Il verbale di consegna dovrà attestare l'avvenuta verifica della documentazione richiesta e la disponibilità dell'Appaltatore ad avviare il servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara e dagli altri atti di gara.

In caso di esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, il verbale di consegna individuerà le prestazioni da avviare immediatamente e le relative modalità operative.

Nel verbale di consegna saranno indicati dall'Appaltatore il nominativo del Coordinatore del Servizio, del referente operativo, nonché tutti i recapiti necessari per garantirne l'immediata reperibilità, compreso il numero di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

L'importo di aggiudicazione del servizio è determinato in sede di gara mediante applicazione del ribasso offerto sul costo orario posto a base di gara.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà determinato sulla base delle ore di servizio effettivamente autorizzate e svolte, risultanti dalla documentazione di rendicontazione e validate dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

L'Appaltatore provvederà all'emissione di fatture elettroniche con cadenza mensile, corredate da apposita rendicontazione riportante, per ciascun alunno assistito:

- nominativo dell'alunno o codice identificativo nel rispetto della normativa sulla privacy;
- nominativo dell'operatore impiegato;
- numero delle ore di assistenza effettivamente svolte nel periodo di riferimento;
- eventuali sostituzioni effettuate;
- numero delle ore di assistenza prestate durante il trasporto scolastico, ove previste;
- ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione ai fini della verifica del servizio.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa al Comune e sarà verificata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai fini della liquidazione delle fatture.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'acquisizione del DURC regolare.

Le fatture elettroniche, redatte secondo la normativa fiscale vigente e trasmesse in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, dovranno essere intestate al Comune di Sommariva del Bosco – Piazza Seyssel n. 1 – P. IVA 00402100044 e riportare il Codice Univoco UF3XQ0, il CUP D21H26000040004 e gli ulteriori riferimenti richiesti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione eventuali variazioni delle modalità di pagamento precedentemente comunicate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e della normativa vigente in materia di split payment, le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC regolare, alla verifica delle inadempienze di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono compensate tutte le spese, dirette e indirette, sostenute dall'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, comprese quelle relative al coordinamento, alle sostituzioni del personale, alla formazione, agli oneri assicurativi, organizzativi e a ogni altra attività necessaria per il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per eventuali ritardi di pagamento qualora questi dipendano dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

Modalità di applicazione della presente clausola di revisione dei prezzi:

L'Amministrazione, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi, monitora l'andamento degli indici con frequenza annuale.

La clausola di revisione dei prezzi di cui al precedente comma è attivata automaticamente dall'Amministrazione, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici ISTAT pertinenti alla natura del servizio, supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Tale variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici ISTAT rilevati al momento della verifica e il corrispondente valore riferito al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione individuato dal Disciplinare di gara ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'Amministrazione utilizza gli indici ISTAT pertinenti alla natura del servizio, con riferimento alle componenti maggiormente incidenti sul prezzo, quali il costo del lavoro, i costi di coordinamento, organizzazione e gestione del servizio e gli altri costi generali. La verifica dell'eventuale variazione è effettuata con cadenza annuale e l'aggiornamento dei prezzi è riconosciuto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis al Codice.

Ai fini della determinazione dell'aggiornamento del prezzo ai sensi dell'art. 60 del Codice, l'Amministrazione procede entro i successivi trenta (30) giorni dalla rilevazione della suddetta variazione, con riferimento alle prestazioni non eseguite a tale data.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi, previa comunicazione PEC all'Appaltatore, avviene unitamente al pagamento della rata del corrispettivo, con decorrenza da quella successiva alla determinazione.

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice, il pagamento dei prezzi revisionati è subordinato e avviene nei limiti delle disponibilità delle relative somme da parte dell'Amministrazione.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alle Sezioni I e III dell'Allegato II.2-bis al Codice.

Qualora l'applicazione dell'articolo 60 del Codice, come sopra disciplinato, non consenta di garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile assicurare il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, resta salva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del Codice, la possibilità per l'Amministrazione o per l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

ART. 10 – DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'affidamento.

A tal fine, l'appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal medesimo articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., purché effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ai sensi dei commi 8 e 9-bis del medesimo articolo, il contratto si risolve di diritto.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e mediante eventuali ulteriori interventi di controllo, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto sono soggette alla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, nonché alle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

ART. 11 – RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione effettua e riceve, di norma, tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto tramite il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ovvero tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa **Loredana Bonifacio**. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sarà individuato con apposito provvedimento dell'Amministrazione. - tel. 0172/562215
e-mail: info@comune.sommarivabosco.cn.it.

Il DEC avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché verificare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e conformi alle norme e alle consuetudini dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà garantire che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine, l'appaltatore si impegna a designare, a proprio totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Coordinatore di servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della stipula del contratto o, nei casi di esecuzione anticipata, alla consegna del servizio.

Il Coordinatore di Servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e costituirà il naturale referente del DEC e del RUP per conto dell'Amministrazione, garantendo la costante reperibilità durante l'orario di svolgimento del servizio.

ART. 12 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Il servizio oggetto del presente appalto è considerato servizio essenziale ai fini della continuità dell'assistenza agli alunni beneficiari, l'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione unilaterale dei servizi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la facoltà di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall'Amministrazione a seguito dell'affidamento del servizio a terzi.

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, qualunque ne sia la causa, ivi compreso lo sciopero del personale impiegato dall'Appaltatore, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente o indirettamente alla gestione del servizio, a rischio e spese dell'Appaltatore, avvalendosi, se necessario, anche dell'organizzazione della stessa, sino a quando cessino le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'Appaltatore dalla responsabilità derivante dall'avvenuta interruzione del servizio.

Qualora circostanze speciali ovvero ragioni di necessità o di pubblico interesse impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, per il tempo strettamente necessario, il Responsabile Unico del Progetto dispone la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Cessate le cause che hanno determinato la sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni abbiano durata superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, ovvero superino complessivamente sei mesi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la Stazione Appaltante si opponga, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal protrarsi della sospensione oltre i limiti suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106, commi 2 e 3, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia, predisposta secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal Responsabile Unico del Progetto, ovvero dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità comprende anche l'accertamento del corretto adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro al personale dipendente impiegato nell'appalto.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, relativamente alla gestione dell'appalto svolto con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati – personale, utenti o terzi – in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esse connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'Appaltatore l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto. Le polizze assicurative dovranno prevedere massimali non inferiori a:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 5.000.000,00 per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): € 2.500.000,00 per sinistro.

Le coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intera durata dell'appalto e dovranno comprendere tutte le attività oggetto del servizio, ivi compresa l'assistenza agli alunni durante le attività scolastiche, il servizio di refezione scolastica, il trasporto scolastico e le eventuali uscite didattiche autorizzate.

È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o a un consorzio, è ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente l'impresa mandataria o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone assicurate si intendono compresi gli utenti e i terzi e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale copia delle polizze attivate entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto e, a ogni scadenza annuale, la dichiarazione della compagnia assicurativa attestante il regolare pagamento del premio entro 30 (trenta) giorni dal rinnovo.

L'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore solleva il Comune di Sommariva del Bosco da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali a esso imputabili. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale del contratto; pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dimostrare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 15 – PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

Per la determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, si è tenuto conto del costo medio della manodopera definito nel progetto di gara.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile, al settore socio-assistenziale ed educativo, individuato

dall'Amministrazione nel CCNL Cooperative Sociali o altro CCNL equivalente ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, purché garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suddetto contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. A tal fine l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è responsabile in solido, con gli eventuali subappaltatori per l'osservanza delle suddette norme nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle clausole sociali, prevedendo misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore indicato nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. Particolare attenzione dovrà essere posta alla continuità educativa e relazionale degli alunni assistiti, favorendo, ove possibile, il mantenimento degli operatori già impiegati nel servizio, compatibilmente con l'organizzazione dell'aggiudicatario e con il possesso dei requisiti professionali richiesti.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei titoli di studio, delle qualifiche professionali e dell'esperienza richiesti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato. L'Appaltatore garantisce la continuità educativa e organizzativa del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato, con particolare riferimento all'art. 50, assicurando il mantenimento degli standard qualitativi del servizio.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella documentazione di gara.

Nel caso in cui si rilevino inadempimenti, in fase esecutiva, rispetto ai suddetti obblighi contrattuali, si applicano le penalità di cui al successivo articolo 16, che disciplina anche le modalità operative di applicazione delle stesse.

In caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha altresì facoltà di risolvere di diritto il contratto, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

L'applicazione della clausola sociale avverrà nel rispetto dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC, fermo restando il necessario coordinamento con l'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario.

ART. 16 – PENALI

A tutela della qualità del servizio e della sua rigorosa conformità alle norme e al presente Capitolato, qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione, emergano inadempienze contrattuali, l'Amministrazione si riserva il diritto di applicare le seguenti **penali**, secondo quanto di seguito disciplinato.

Tipologia di inadempienze e relative penalità

Le penalità, da applicarsi **per ogni singolo evento accertato**, sono così definite:

Tipologia di inadempienza	Penalità
Mancata presa in servizio dell'operatore assegnato senza preventiva comunicazione	€ 300,00
Mancata sostituzione del personale assente entro i termini previsti dal Capitolato	€ 250,00

Tipologia di inadempienza	Penalità
Sostituzione con personale privo dei requisiti professionali richiesti	€ 500,00
Assenza ingiustificata dell'operatore durante il servizio	€ 300,00
Mancata presenza del Coordinatore agli incontri richiesti dal Comune o dall'Istituto Comprensivo	€ 150,00
Mancata trasmissione della rendicontazione mensile nei termini previsti	€ 100,00
Irregolarità nella rendicontazione delle ore svolte	€ 250,00
Mancata comunicazione di variazioni del personale impiegato nel servizio	€ 150,00
Comportamento scorretto o non conforme ai doveri professionali nei confronti degli utenti, delle famiglie o del personale scolastico	€ 700,00
Violazione degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali	€ 1.000,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Comune in merito all'organizzazione del servizio	€ 250,00
Interruzione totale o parziale del servizio per cause imputabili all'Appaltatore	€ 1.500,00

Le penalità non precludono all'Amministrazione la possibilità di sanzionare ulteriori inadempienze non espressamente elencate ma comunque rilevanti.

- In caso di recidiva specifica, le penalità sono raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, triplicate.
- In presenza di ripetute violazioni o gravi inadempienze tali da compromettere la qualità del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Contestazione dell'inadempienza

L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione formale. L'Appaltatore può presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica.

Recupero delle penalità

Il recupero delle penalità avviene mediante:

- emissione di nota di accredito da parte dell'Appaltatore, ovvero compensazione sui pagamenti dovuti,
- sospensione della liquidazione della relativa fattura sino alla ricezione della nota.

Autonomia delle penalità

L'applicazione delle penalità è indipendente e aggiuntiva rispetto agli ulteriori diritti del Comune derivanti da violazioni contrattuali o di legge.

Notifica delle penalità

Le penalità e i relativi provvedimenti sono notificati all'Appaltatore in via amministrativa.

Penalità in caso di controlli ufficiali

Le penalità possono essere applicate anche qualora le inadempienze o le irregolarità siano rilevate dal Comune, dall'Istituto Comprensivo, dall'Azienda Sanitaria Locale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL o da altri organi di vigilanza e controllo competenti, indipendentemente dagli ulteriori provvedimenti amministrativi, civili o penali eventualmente adottati.

L'applicazione delle penali avviene nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto della gravità dell'inadempimento.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dagli art. 122, del D.Lgs. 36/2023, costituiscono clausole risolutive espresse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, con conseguente diritto della stessa di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, i seguenti casi:

- impiego di personale privo dei requisiti professionali richiesti dal presente Capitolato;
- reiterata mancata sostituzione del personale assente tale da compromettere la continuità del servizio;

- gravi comportamenti del personale impiegato che abbiano arrecato pregiudizio agli utenti, alle famiglie, all'Istituto scolastico o all'Amministrazione comunale;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano, in tutto o in parte, il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertati dalla competente Autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- inadempienza alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- cessione del contratto ovvero subappalto, in tutto o in parte, delle prestazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze R.C.T./R.C.O.;
- sospensione o interruzione totale o parziale del servizio dell'appalto, per cause imputabili all'appaltatore tale da compromettere la continuità dell'assistenza agli utenti;
- negligenza dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- inadempimenti di qualsiasi natura e/o ripetute violazioni delle prescrizioni contrattuali o di obblighi normativi, ivi compresa la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione di almeno tre (3) penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse nel periodo di affidamento del servizio;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore netto del contratto.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune mediante preavviso scritto di trenta (30) giorni, senza che l'Appaltatore abbia null'altro a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente eseguiti fino alla data di efficacia della risoluzione.

Nei casi in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, si applica il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'Appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali eventualmente insorte per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Amministrazione ha diritto di avvalersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari affinché la stessa possa provvedere direttamente o tramite terzi alla prosecuzione del servizio.

ART. 18 – RECESSO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si riserva la facoltà, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo

casi di particolare urgenza o motivi di pubblico interesse che non consentano il rispetto del termine di preavviso, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante formale comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore. Decorsi i termini di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante assume le determinazioni necessarie per la gestione del servizio e procede alla verifica della regolarità delle prestazioni. Il recesso è esercitabile a condizione che la Stazione Appaltante tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni e delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 19 – ESECUZIONE O COMPLETAMENTO NEL CASO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere secondo le modalità indicate dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del medesimo articolo 124 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'interpello avverrà a partire dal soggetto che ha formulato l'offerta immediatamente successiva in graduatoria, con esclusione dell'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 20 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, nonché negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di trasformazione o comunque subisca modificazioni soggettive, la cessione del contratto ha efficacia solo qualora espressamente accettata dall'Amministrazione.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono effetti nei confronti dell'Amministrazione solo previo accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 36/2023 e della normativa antimafia vigente.

Nei sessanta (60) giorni successivi, l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sul rapporto in essere, qualora, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 21 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

In applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, nel caso di apertura della liquidazione giudiziale dell'esecutore l'Amministrazione si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso, la semplice constatazione dell'apertura della liquidazione giudiziale costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del contratto, senza necessità di ulteriori motivazioni.

L'appalto, a seguito della risoluzione, verrà affidato ad altro operatore economico secondo i procedimenti previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, come ulteriormente specificato dal precedente art. 19.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con gli eredi o aventi causa ovvero di recedere dal contratto.

ART. 22 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'Appaltatore deve tuttavia indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare, secondo quanto previsto dal medesimo articolo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto non è consentito.

In considerazione della particolare natura del servizio, rivolto ad alunni con disabilità e finalizzato a garantire continuità educativa, assistenziale e relazionale, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni principali oggetto dell'appalto, ed in particolare:

- l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni beneficiari del servizio;
- l'assistenza durante il trasporto scolastico, ove prevista;
- il coordinamento tecnico-organizzativo del servizio;
- la gestione delle sostituzioni del personale educativo.

Quanto sopra in ragione della particolare natura del servizio, rivolto ad alunni con disabilità e finalizzato a garantire continuità educativa, assistenziale e relazionale, nonché della conseguente esigenza di assicurare unitarietà organizzativa, qualità delle prestazioni e stabilità del personale impiegato.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

La cessione del credito è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 per la disciplina specifica delle condizioni di opponibilità alle stazioni appaltanti, della tracciabilità dei flussi finanziari e della regolamentazione delle eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto con quest'ultimo stipulato.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di opporsi alla cessione del credito nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione presentata.

È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 24 – CONTROLLI SULL'IMPRESA AVVALENTE E SULL'IMPRESA AUSILIARIA

Nel caso in cui l'Appaltatore, in sede di gara, abbia dimostrato il possesso dei requisiti, ovvero migliorato l'offerta, mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del RUP, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'effettiva disponibilità e il concreto utilizzo, da parte dell'impresa avvalente, di tutte le risorse necessarie messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, l'impresa avvalente deve avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi delle risorse professionali, organizzative e tecniche messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio e il rispetto degli obblighi contrattuali.

L'accertamento, da parte dell'Amministrazione, di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente, ovvero di ritardi nell'esecuzione dell'appalto dovuti alla mancata disponibilità delle risorse professionali, organizzative o tecniche necessarie all'esecuzione del servizio, nonché la semplice constatazione della mancata disponibilità, da parte dell'impresa avvalente, delle risorse dell'impresa ausiliaria, costituisce grave inadempimento e dà facoltà all'Amministrazione, senza obbligo di ulteriore

motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 25 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Oltre, a quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023 qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera sono ammesse nei termini e con le modalità previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le modifiche possono riguardare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, variazioni del numero degli utenti assistiti, del monte ore del servizio, delle modalità organizzative di svolgimento delle prestazioni o delle sedi di erogazione del servizio, qualora ciò si renda necessario per esigenze dell'Amministrazione, dell'Istituto Comprensivo o degli utenti beneficiari.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di apportare una delle modifiche applicabili al presente contratto è comunicata formalmente dall'Amministrazione all'Appaltatore a mezzo PEC.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, può proporre al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, eventuali variazioni migliorative di propria esclusiva ideazione, a condizione che:

- comportino una diminuzione dell'importo originario del servizio;
- non determinino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel presente Capitolato;
- mantengano inalterati i tempi di esecuzione;
- garantiscano il rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- siano preventivamente autorizzate dall'Amministrazione mediante apposito provvedimento.

ART. 26 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

- L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), che controlla la corretta esecuzione delle prestazioni e i livelli di qualitativi del servizio. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore in conformità ai documenti contrattuali.
- L'Appaltatore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo l'accesso alla documentazione relativa al servizio e mettendo a disposizione ogni informazione, chiarimento o elemento utile ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente Capitolato.
- La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o in sua assenza dal Responsabile Unico del Progetto.
- La verifica di conformità è avviata entro trenta (30) giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa, di norma, non oltre sessanta (60) giorni dall'avvio, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 36 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
- La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dal Certificato di verifica di conformità, rilasciato, anche in formato digitale, a conclusione delle attività di verifica della commessa, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
- Nei casi previsti dall'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, il Certificato di verifica di conformità è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, predisposto in formato digitale secondo i contenuti, gli elementi e le indicazioni ivi disciplinate.
- La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei (6) mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre (3) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

- Per la disciplina specifica si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dal Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

ART. 27 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato, in corrispondenza di ogni pagamento, prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare un documento riepilogativo delle prestazioni svolte nel mese precedente. Nel documento dovranno essere almeno indicati:

- il numero delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione effettivamente svolte per ciascun alunno assistito;
- il nominativo dell'operatore impiegato per ciascun alunno o altro codice identificativo nel rispetto della normativa sulla privacy;
- le eventuali sostituzioni effettuate;
- l'importo complessivo da fatturare;
- gli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di penali;
- l'aliquota IVA applicata;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Amministrazione ai fini della verifica del servizio.

Il corrispettivo del servizio può essere ridotto in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione della documentazione riepilogativa, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o la revisione della documentazione già presentata; in mancanza, la documentazione si intenderà accettata.

A seguito della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione dispone di un nuovo termine di 10 (dieci) giorni solari dalla consegna per l'approvazione. Trascorso tale termine senza ulteriori richieste, i documenti riepilogativi si intendono accettati ed approvati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica della documentazione e delle modalità di presentazione della stessa, al fine di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal periodo di fatturazione successivo, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non corredate dalla documentazione richiesta.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli impegni e degli standard qualitativi dichiarati in sede di offerta tecnica ed è tenuto a documentare accuratamente le prestazioni fornite mediante un report qualitativo e quantitativo annuale, contenente i risultati conseguiti e le iniziative intraprese, in conformità a quanto previsto nella Parte B del presente Capitolato.

Nel report annuale dovranno essere altresì riportati i resoconti relativi agli strumenti di monitoraggio e valutazione adottati nei confronti dell'utenza, nonché le attività di misurazione della customer satisfaction. L'Amministrazione si riserva di attivare ulteriori iniziative finalizzate alla valutazione del gradimento del servizio da parte degli utenti, anche mediante l'adozione di una Carta del Servizio, da predisporre con la collaborazione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali problemi riscontrati nel corso del servizio, nonché eventuali reclami pervenuti direttamente dagli utenti o da terzi.

L'Amministrazione effettuerà periodicamente le proprie funzioni di controllo al fine di verificare il rispetto della qualità del servizio reso, sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tali controlli sia direttamente, mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore, allo scopo di verificare l'efficacia e la qualità delle prestazioni, nonché la regolarità e la puntualità della loro esecuzione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Con la stipula del contratto, l'Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli disposti

dall'Amministrazione e di ottemperare a tutte le richieste dei funzionari incaricati, prestando piena collaborazione per consentire lo svolgimento delle attività di verifica.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la tracciabilità delle prestazioni effettuate mediante appositi registri o sistemi informatizzati dai quali risultino, per ciascun alunno assistito, l'operatore impiegato, le ore effettuate e le eventuali sostituzioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disciplinato nella Parte B del presente Capitolato.

ART. 28 – NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L'Appaltatore dovrà ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate e adottando tutti i procedimenti e le cautele atte a tutelare l'incolumità sia del personale addetto sia dei terzi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, la formazione del personale e alla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di propria competenza, nonché il possesso di adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del servizio appaltato.

L'Appaltatore assicura che il personale impiegato nel servizio sia adeguatamente formato in materia di sicurezza sul lavoro, gestione delle emergenze, primo soccorso e procedure di evacuazione previste dalle strutture scolastiche presso cui opera. L'Amministrazione Comunale, al fine di minimizzare il rischio di incidenti e/o infortuni durante l'esecuzione del servizio, ha predisposto l'allegato DUVRI, con il quale fornisce all'Impresa informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'Appaltatore è altresì tenuto a coordinarsi con il Dirigente Scolastico, con i Responsabili dei plessi scolastici e con il personale comunale interessato, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza vigenti nelle sedi di svolgimento del servizio. L'Appaltatore prende atto che le prestazioni oggetto del presente Capitolato possono interferire con le attività lavorative ordinarie che si svolgono all'interno delle strutture in cui è espletato il servizio e si impegna a condurre le proprie attività in armonia con le esigenze suddette, senza arrecare intralcio e evitando contestazioni pregiudizievoli per il regolare andamento delle attività, nel rispetto del DUVRI predisposto dall'Amministrazione Comunale e delle eventuali integrazioni aggiornate in corso di esecuzione. Resta inteso che, per le suddette interferenze e per i relativi oneri conseguenti, l'Appaltatore non potrà avanzare pretese ulteriori rispetto a quanto definito e riconosciuto contrattualmente. L'Amministrazione provvede alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. È onere dell'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio, fornire tutta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nei medesimi termini è altresì richiesta la sottoscrizione del DUVRI, contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché la produzione dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo DUVRI.

ART. 29 – COMPETENZE, ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'Appaltatore provvede a ogni spesa inerente la gestione del servizio, a esclusione di quanto espressamente posto a carico dell'Amministrazione.

Oltre agli oneri contemplati nel D.Lgs. 36/2023, nel presente Capitolato e nella normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, sono a carico dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti obblighi:

- assicurare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, affinché le attività eseguite risultino conformi al progetto a base di gara e realizzate a perfetta regola d'arte, richiedendo, se necessario, tempestive disposizioni scritte di dettaglio;
- non dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
- osservare e far osservare al proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le ordinanze emanate attinenti all'appalto assunto;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio;
- provvedere alla regolare rendicontazione secondo le modalità previste dal presente Capitolato;
- mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, impegnandosi a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento, nonché a garantire analogo obbligo a tutti i soggetti di cui eventualmente si avvalga a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

- l'organizzazione e il coordinamento del personale impiegato nel servizio;
- la sostituzione tempestiva del personale assente, garantendo la continuità delle prestazioni e il possesso dei requisiti professionali richiesti;
- la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impiegato;
- la fornitura di ogni materiale, strumento operativo e supporto organizzativo necessario allo svolgimento del servizio;
- la partecipazione agli incontri di coordinamento richiesti dall'Amministrazione Comunale, dall'Istituto Comprensivo o dai servizi competenti;
- la predisposizione della documentazione di monitoraggio e rendicontazione prevista dal presente Capitolato;
- il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni relative agli utenti assistiti.

Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, organizzativi e gestionali necessari per la corretta esecuzione del servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 30 – DOMICILIO, RESPONSABILITÀ E COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'Appaltatore anche autorizzando la Stazione Appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore sarà sempre considerato unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'Appaltatore conduce direttamente le prestazioni oggetto del contratto e individua un proprio referente delegato (Coordinatore del Servizio), formalmente comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto (o dell'avvio del servizio, qualora precedente), tramite il quale assicura l'organizzazione, il coordinamento e la conduzione del contratto, comunicando altresì un recapito telefonico per comunicazioni urgenti.

L'Amministrazione ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, la sostituzione del referente delegato e del personale dell'Appaltatore per motivi di disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti. Ogni variazione del soggetto referente dell'Appaltatore tenuto alla gestione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal presente articolo, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione e corredata dalla nuova individuazione; in difetto, la variazione non avrà effetto nei confronti dell'Amministrazione.

Il Coordinatore del servizio dovrà assicurare adeguata reperibilità e un costante raccordo con l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Comprensivo e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio, garantendo il coordinamento degli operatori e il mantenimento degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato.

ART. 31 – CLAUSOLE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse al contratto che possano comportare trattamento di dati personali, ad agire in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento UE 2016/679 – GDPR), adottando misure organizzative e tecniche adeguate e idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto i profili di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire esclusivamente per le finalità del presente contratto, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, del Reg. UE 2016/679 e, ove ricorra la base giuridica prevista dall'art. 6, par. 1, lett. e) del medesimo Regolamento, nonché dall'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

È facoltà dell'Amministrazione verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza. Il mancato adempimento dell'obbligo di riservatezza rappresenta colpa grave ed è considerato motivo di risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'inadempimento, da parte propria o dei soggetti dei quali si avvalga a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a garantire che tutto il personale impiegato nel servizio sia adeguatamente formato in materia di protezione dei dati personali e sia vincolato agli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 32 – SICUREZZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

L'Appaltatore garantisce che il personale impiegato nel servizio tratta i dati personali e le informazioni riguardanti gli utenti esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed è vincolato agli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore assicura altresì che tutto il personale autorizzato al trattamento abbia ricevuto adeguate istruzioni e formazione in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi ai minori e alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sommariva del Bosco, nella persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Per la stipula e l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore deve garantire ed essere in grado di dimostrare di adottare, nell'ambito della propria organizzazione e dei servizi prestati, misure tecniche e organizzative

adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali conforme alla normativa vigente, idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché la perdita, la distruzione o il danneggiamento, anche accidentale, dei dati personali trattati.

L'Appaltatore garantisce che i servizi forniti sono conformi ai provvedimenti, alle linee guida e alle raccomandazioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle Linee guida nazionali ed europee in materia di "privacy by design" e "privacy by default", ai sensi dell'art. 25 del GDPR.

L'Amministrazione, all'esito dell'aggiudicazione e con separato atto, provvederà a designare l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tale designazione è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto; la mancata sottoscrizione dell'atto di designazione, ovvero l'affidamento o il subappalto del ruolo di Responsabile del trattamento, comportano la risoluzione del contratto.

Con la partecipazione alla procedura di gara e con la sottoscrizione dell'atto di designazione, l'Appaltatore dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché quelle che potranno essere successivamente fornite.

L'Appaltatore garantisce il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dei dati personali trattati, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente il Comune di Sommariva del Bosco di qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) che possa comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, collaborando con l'Amministrazione per gli adempimenti previsti dagli articoli 33 e 34 del GDPR, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli periodici, anche in corso di esecuzione del contratto, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza adottate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore garantisce che il personale impiegato nel servizio tratta i dati personali e le informazioni riguardanti gli utenti esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed è vincolato agli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore assicura altresì che tutto il personale autorizzato al trattamento abbia ricevuto adeguate istruzioni e formazione in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi ai minori e alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi del presente capitolato e legittima l'Amministrazione alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 33 – CODICE DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, è tenuto a uniformarsi ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e legalità e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.

La violazione degli obblighi di condotta contenuti nella predetta normativa costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

In sede di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti del Comune di Sommariva del Bosco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei propri confronti.

L'ambito di applicazione della suddetta disposizione comprende anche i soggetti che, pur non esercitando direttamente poteri autoritativi o negoziali, abbiano partecipato all'elaborazione di atti endoprocedimentali

obbligatorie relative alla procedura di affidamento, secondo quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che, in caso di accertata violazione del suddetto obbligo, è tenuto alla restituzione dei compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 34 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel presente Capitolato, negli atti di gara e nel contratto, nonché al rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni del Codice Civile.

L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto delle eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di revisione dei prezzi.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni normative vigenti o sopravvenute sono a carico dell'Appaltatore, senza possibilità di rivalsa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti da esso richiamati, si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa in materia di contratti pubblici e della disciplina contabile vigente.

ART. 35 – RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE

Le controversie insorte in ordine all'esecuzione del contratto saranno preliminarmente esaminate in via amministrativa mediante l'intervento del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi della normativa vigente in materia di risoluzione delle controversie nei contratti pubblici.

Le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi e inerenti l'esecuzione del contratto possono essere definite mediante transazione, ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile e dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore, previa presentazione al dirigente competente dell'Amministrazione;
- dall'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore

in entrambi i casi sentito il RUP.

La transazione deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità.

ART. 36 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora non si pervenga alla definizione delle controversie secondo le modalità di cui al precedente articolo, è competente il foro di Asti.

Il contratto non contiene clausola compromissoria.

Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 120 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

ART. 37 – INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere dichiarato inefficace esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nei casi e con le modalità ivi previsti.

ART. 38 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi di legge, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante atto pubblico o scrittura privata in modalità elettronica.

Sono interamente a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copia.

L'imposta di bollo è assolta dall'Appaltatore in misura proporzionale al valore del contratto, secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici.

Il soggetto che sottoscrive il contratto deve essere munito di firma digitale in corso di validità.

PARTE B – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ART. 39 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Sommariva del Bosco e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai Progetti Educativi Individualizzati (PEI) e dalle indicazioni dei competenti servizi socio-sanitari.

Il servizio è finalizzato a favorire l'inclusione scolastica, l'autonomia personale e relazionale degli alunni beneficiari, nonché la loro piena partecipazione alle attività scolastiche ed educative.

L'Appaltatore dovrà garantire:

- l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione durante le attività didattiche, educative e relazionali svolte nell'ambito scolastico;
- il supporto agli alunni nello svolgimento delle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- la collaborazione con il personale docente, con gli insegnanti di sostegno, con le famiglie e con i servizi socio-sanitari competenti;
- la partecipazione agli incontri di programmazione, verifica e monitoraggio richiesti dalla scuola o dall'Amministrazione Comunale;
- l'assistenza durante le attività scolastiche ed educative svolte all'interno e all'esterno degli edifici scolastici, comprese uscite didattiche e iniziative autorizzate dalla scuola, nei limiti delle ore assegnate;
- l'assistenza durante il trasporto scolastico degli alunni che usufruiscono del servizio;
- la sostituzione tempestiva del personale assente al fine di garantire la continuità del servizio;
- il coordinamento tecnico-organizzativo del servizio mediante un Coordinatore incaricato;
- la predisposizione della documentazione e della rendicontazione richiesta dal presente Capitolato.

Le prestazioni dovranno essere svolte presso il plesso scolastico frequentato dagli alunni destinatari del servizio e, ove necessario, sullo scuolabus comunale e nei luoghi di svolgimento delle attività scolastiche autorizzate.

Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto della normativa vigente in materia di inclusione scolastica, tutela dei minori, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati personali.

ART. 40 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è rivolto agli alunni con disabilità residenti nel Comune di Sommariva del Bosco e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per i quali sia stata accertata la necessità di un supporto specialistico nell'ambito del progetto educativo individualizzato (PEI) o di altra documentazione predisposta dai competenti servizi socio-sanitari e scolastici.

Il servizio è finalizzato a favorire l'autonomia personale, l'inclusione scolastica, la partecipazione alle attività educative e relazionali e il pieno esercizio del diritto allo studio.

L'individuazione dei beneficiari, nonché la quantificazione delle ore di assistenza da assegnare a ciascun alunno, sono effettuate dal Comune sulla base delle segnalazioni e delle valutazioni formulate dai competenti organismi scolastici e socio-sanitari, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il numero degli utenti e delle ore assegnate potrà subire variazioni nel corso dell'anno scolastico in relazione alle effettive esigenze rilevate, senza che ciò comporti per l'Appaltatore alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi.

ART. 41 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto ad organizzare e gestire il servizio garantendone la continuità, l'efficacia e la qualità per l'intera durata dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del presente Capitolato e delle indicazioni fornite dal Comune e dalle istituzioni scolastiche interessate.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza degli operatori negli orari e nei luoghi indicati dal Comune, garantendo la continuità educativa e relazionale nei confronti degli utenti assegnati e provvedendo tempestivamente alla sostituzione del personale assente, al fine di evitare interruzioni del servizio.

L'organizzazione operativa del servizio dovrà consentire un costante raccordo con il Comune, le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel progetto educativo dell'alunno, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

L'Appaltatore individuerà un coordinatore responsabile del servizio, quale referente unico nei rapporti con il Comune, incaricato di garantire il monitoraggio delle attività, la gestione delle sostituzioni, il coordinamento degli operatori e la risoluzione delle eventuali criticità organizzative.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, in relazione alle esigenze del servizio, l'articolazione degli interventi, il numero delle ore assegnate, i plessi scolastici interessati e gli utenti beneficiari, senza che ciò comporti modifiche ai prezzi contrattuali o diritto ad indennizzi a favore dell'Appaltatore.

ART. 42 – MONTE ORE PRESUNTO

Il monte ore presunto posto a base dell'appalto è stimato in 6.300 ore annue, **per un totale di 25.200 ore** riferite all'intera durata contrattuale, **comprehensive** degli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nonché delle eventuali attività di accompagnamento e supporto previste dal presente Capitolato.

Il monte ore indicato ha carattere meramente presuntivo ed è stato determinato sulla base dei fabbisogni rilevati alla data di predisposizione degli atti di gara. Lo stesso potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alle effettive esigenze degli utenti, alle iscrizioni scolastiche, alle certificazioni presentate, alle indicazioni contenute nei PEI e alle determinazioni assunte dal Comune.

L'Appaltatore prende atto che il numero delle ore indicato non costituisce impegno contrattuale vincolante per il Comune e non garantisce il raggiungimento del monte ore stimato.

Il corrispettivo sarà riconosciuto esclusivamente per le ore di servizio effettivamente svolte, documentate e validate dal Comune, applicando il prezzo orario risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara. Le variazioni del monte ore che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun indennizzo, risarcimento o compenso aggiuntivo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

In caso di assenza temporanea o prolungata dell'alunno beneficiario, di modifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI), di trasferimento ad altro istituto scolastico, di rinuncia al servizio o di cessazione dei requisiti che danno diritto all'intervento, il Comune si riserva la facoltà di rimodulare, sospendere o revocare le ore assegnate, nonché di riassegnarle ad altri utenti aventi diritto. In tali casi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese economiche, richieste di indennizzo o risarcimento, essendo riconosciuto esclusivamente il corrispettivo relativo alle ore effettivamente autorizzate e svolte.

ART. 43 – SEDI DI SVOGLIMENTO

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sarà svolto presso i plessi scolastici frequentati dagli alunni beneficiari del servizio, ubicati nel territorio comunale o in altri Comuni qualora la frequenza scolastica sia autorizzata secondo la normativa vigente.

Le sedi di svolgimento potranno comprendere le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché gli ulteriori luoghi nei quali si svolgano attività didattiche, educative, formative o integrative previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e autorizzate dall'istituzione scolastica e dal Comune.

Il servizio dovrà essere svolto presso i plessi scolastici frequentati dagli alunni beneficiari, nonché, ove previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e richiesto dal Comune, a bordo dello scuolabus comunale. Il servizio dovrà essere altresì svolto durante attività extrascolastiche, uscite didattiche, visite di istruzione, progetti educativi o iniziative promosse dalla scuola, qualora la presenza dell'operatore sia ritenuta necessaria per garantire l'inclusione e l'autonomia dell'alunno e sia preventivamente autorizzata dal Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le sedi di svolgimento del servizio in relazione alle esigenze organizzative, alle iscrizioni scolastiche e alle necessità degli utenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Comune o diritto ad indennizzi a favore dell'Appaltatore.

ART. 44 – ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è finalizzato a favorire l'inclusione scolastica, la partecipazione alle attività educative e relazionali, lo sviluppo dell'autonomia personale e il pieno esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

L'operatore dovrà collaborare con il personale docente e con le altre figure educative e socio-sanitarie coinvolte nel percorso dell'alunno, nel rispetto delle competenze di ciascuno e delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'assistenza dovrà essere svolta mediante interventi educativi e di supporto individualizzati, finalizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- favorire l'autonomia personale dell'alunno nelle attività quotidiane;
- facilitare la comunicazione e le relazioni con i compagni e con il personale scolastico;
- promuovere la partecipazione alle attività didattiche, educative e ricreative;
- sostenere i processi di apprendimento secondo le indicazioni definite nel PEI;
- agevolare l'inclusione nel contesto scolastico e sociale;
- supportare l'alunno negli spostamenti all'interno degli ambienti scolastici e durante le attività autorizzate.

L'attività dell'operatore ha carattere educativo e assistenziale specialistico e non può in alcun modo sostituire le funzioni proprie del personale docente, del personale ATA o delle figure sanitarie.

L'Appaltatore dovrà garantire la massima continuità educativa degli interventi, limitando il più possibile l'avvicendamento degli operatori assegnati ai singoli utenti e assicurando la tempestiva sostituzione del personale assente con operatori in possesso di adeguata qualificazione professionale.

ART. 45 – ASSISTENZA DURANTE LA MENSA SCOLASTICA

L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione comprende, ove prevista dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o richiesta dal Comune, il supporto agli alunni beneficiari durante il servizio di refezione scolastica.

L'operatore dovrà garantire la propria presenza durante il pasto, favorendo l'autonomia personale dell'alunno, la corretta partecipazione al momento educativo e relazionale della mensa e la piena inclusione nel gruppo dei pari.

L'intervento potrà comprendere attività di supporto e affiancamento nelle operazioni connesse al consumo del pasto, nel rispetto delle capacità individuali dell'alunno e delle indicazioni fornite dalla scuola, dalla famiglia e dai competenti servizi socio-sanitari.

L'assistenza durante la mensa costituisce parte integrante del servizio oggetto dell'appalto e dovrà essere svolta in stretta collaborazione con il personale scolastico, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuna figura professionale.

L'attività svolta durante la refezione scolastica sarà computata nel monte ore del servizio e remunerata alle medesime condizioni economiche previste per le altre prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 46 – ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus comunali durante il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti durante il tragitto, nonché durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi, assicurando il rispetto delle norme comportamentali e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il personale incaricato dovrà collaborare con l'autista, vigilare sugli alunni trasportati, prestare assistenza ai minori in caso di necessità e favorire un ordinato svolgimento del servizio.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli alunni più piccoli e agli utenti che necessitino di specifico supporto durante le fasi di accesso e uscita dallo scuolabus.

Il servizio di assistenza durante il trasporto scolastico costituisce parte integrante dell'appalto ed è remunerato alle condizioni economiche previste dal contratto.

In questo modo è chiaro che non si tratta solo di assistenza specialistica agli alunni disabili, ma di accompagnamento e vigilanza per tutti gli utenti dello scuolabus.

ART. 47 – ASSISTENZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE E ATTIVITA' SCOLASTICHE

L'Appaltatore dovrà garantire, su richiesta del Comune e dell'Istituzione scolastica, l'assistenza agli alunni beneficiari del servizio durante le uscite didattiche, le visite di istruzione, i progetti educativi, le attività sportive, ricreative e le altre iniziative organizzate dalla scuola nell'ambito dell'attività didattica e formativa. L'intervento dell'operatore è finalizzato a garantire la partecipazione dell'alunno alle attività programmate, favorendone l'autonomia, l'inclusione e la piena integrazione nel gruppo dei pari, nel rispetto degli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'assistenza dovrà essere prestata per l'intera durata dell'attività autorizzata, secondo le modalità e gli orari concordati con il Comune e con l'Istituzione scolastica.

Le ore svolte nell'ambito delle uscite didattiche e delle attività scolastiche rientrano nel monte ore complessivo del servizio e saranno remunerate alle medesime condizioni economiche previste dal contratto.

La partecipazione dell'operatore alle attività di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituzione scolastica e dagli enti ospitanti.

ART. 48 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà individuare un Coordinatore del servizio in possesso di adeguata esperienza professionale, incaricato di assicurare l'organizzazione, il monitoraggio e il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il Coordinatore costituirà il referente unico nei rapporti con il Comune, le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del servizio e dovrà essere reperibile durante gli orari di svolgimento delle attività.

Al Coordinatore competono, in particolare:

- l'organizzazione e la programmazione del servizio;
- il coordinamento e il supporto degli operatori impiegati;
- la gestione delle sostituzioni del personale assente;
- il monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate;

- la raccolta e la trasmissione al Comune della documentazione e delle rendicontazioni richieste;
- la partecipazione agli incontri di verifica e coordinamento convocati dal Comune o dalle istituzioni scolastiche;
- la segnalazione tempestiva di eventuali criticità organizzative o situazioni che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire la continuità della funzione di coordinamento per tutta la durata del contratto, provvedendo, in caso di assenza o impedimento del Coordinatore designato, alla sua immediata sostituzione con figura di pari qualificazione ed esperienza.

Le attività di coordinamento, programmazione, monitoraggio, raccordo con il Comune e con l'Istituto Comprensivo, gestione delle sostituzioni del personale, partecipazione agli incontri e predisposizione della documentazione richiesta si intendono integralmente comprese nel corrispettivo contrattuale e non danno luogo ad alcun compenso o rimborso aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Coordinatore del Servizio, o altro referente operativo individuato dall'Appaltatore, dovrà essere costantemente reperibile durante gli orari di svolgimento del servizio ed essere incaricato del coordinamento operativo, della gestione delle emergenze e delle sostituzioni del personale. Dovrà inoltre garantire l'intervento presso le sedi del servizio entro il termine massimo di un'ora dalla richiesta del Comune o dell'Istituto Comprensivo, assicurando la tempestiva attivazione delle misure organizzative necessarie a garantire la continuità del servizio.

ART. 49 – REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI

L'Appaltatore dovrà impiegare personale in possesso di adeguata qualificazione professionale, esperienza e competenza nello svolgimento di servizi educativi e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore di minori con disabilità.

Gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della normativa vigente;
- Educatore professionale socio-sanitario;
- Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente;
- Laurea in Educazione Professionale o titolo equipollente;
- Diploma di qualifica professionale attinente all'ambito educativo, assistenziale o socio-sanitario, accompagnato da comprovata esperienza nel settore dell'assistenza scolastica agli alunni con disabilità.

L'Appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato possieda idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni affidate, adeguata conoscenza della normativa in materia di inclusione scolastica, tutela dei minori, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati personali.

Tutto il personale dovrà mantenere un comportamento improntato alla correttezza professionale, al rispetto della dignità e della riservatezza degli utenti e alla collaborazione con il personale scolastico, le famiglie e il Comune.

Prima dell'avvio del servizio e in occasione di eventuali sostituzioni, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, corredato dai relativi titoli di studio e professionali, riservandosi il Comune la facoltà di richiederne la verifica.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato il CCNL di settore indicato negli atti di gara e ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 50 – SOSTITUZIONE E CONTINUITA' EDUCATIVA

L'Appaltatore dovrà garantire la continuità educativa e relazionale degli interventi, assicurando, per quanto possibile, la stabilità degli operatori assegnati ai singoli utenti per tutta la durata dell'anno scolastico.

Eventuali sostituzioni del personale dovranno essere limitate ai casi di effettiva necessità e adeguatamente motivate. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure organizzative necessarie per evitare interruzioni o disservizi nell'erogazione delle prestazioni.

In caso di assenza, impedimento o cessazione del rapporto di lavoro dell'operatore assegnato, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso di requisiti professionali equivalenti a quelli richiesti dal presente Capitolato.

Le sostituzioni programmate dovranno essere preventivamente comunicate al Comune; quelle dovute a cause impreviste dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo all'evento.

L'Appaltatore dovrà garantire adeguate modalità di passaggio delle informazioni tra l'operatore uscente e quello subentrante, al fine di assicurare la continuità degli interventi educativi e il perseguimento degli obiettivi definiti nei progetti individuali.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che, per comportamento, inadeguatezza professionale, mancato rispetto delle disposizioni contrattuali o altre comprovate ragioni, risulti non idoneo allo svolgimento del servizio. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine indicato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di assenza improvvisa del personale, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione con personale avente i requisiti richiesti entro il termine massimo di un'ora dalla comunicazione dell'assenza o dall'inizio previsto del servizio, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati tempestivamente al Comune.

ART. 51 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà garantire che tutto il personale impiegato nel servizio partecipi ad attività di formazione e aggiornamento professionale finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle competenze necessarie allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La formazione dovrà riguardare, in particolare, tematiche inerenti:

- l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;
- l'autonomia personale e la comunicazione;
- le metodologie educative e relazionali;
- la gestione delle situazioni di difficoltà comportamentale e relazionale;
- la tutela dei minori;
- la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trattate;
- ogni altra materia ritenuta utile al miglioramento della qualità del servizio.

L'Appaltatore dovrà assicurare la partecipazione del personale alle iniziative formative previste dalla normativa vigente e a quelle eventualmente richieste o promosse dal Comune nell'ambito delle attività di coordinamento del servizio.

Le attività formative si intendono comprese negli obblighi contrattuali dell'Appaltatore e non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'Appaltatore dovrà fornire idonea documentazione attestante la formazione e l'aggiornamento professionale effettuati dal personale impiegato nel servizio.

ART. 52 – COMUNICAZIONI E RACCORDO CON COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Appaltatore dovrà garantire un costante raccordo operativo con il Comune e con l'Istituto Comprensivo al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio, il monitoraggio degli interventi e la tempestiva gestione delle eventuali criticità.

A tal fine, il Coordinatore del servizio individuato dall'Appaltatore costituirà il referente unico nei rapporti con il Comune e con le istituzioni scolastiche e dovrà assicurare la necessaria collaborazione con i soggetti coinvolti nella programmazione e nella gestione degli interventi.

L'Appaltatore dovrà partecipare agli incontri di coordinamento, verifica e monitoraggio convocati dal Comune o dall'Istituto Comprensivo, fornendo tutte le informazioni utili alla valutazione dell'andamento del servizio e del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Eventuali problematiche organizzative, assenze del personale, sostituzioni, situazioni di particolare rilevanza o circostanze che possano incidere sul regolare svolgimento del servizio dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune e, per quanto di competenza, all'Istituto Comprensivo.

Le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire con modalità idonee a garantirne la tracciabilità e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.

L'Appaltatore dovrà inoltre collaborare con il Comune e con l'Istituto Comprensivo nella raccolta dei dati e delle informazioni necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio e per l'eventuale predisposizione di relazioni, rendicontazioni e verifiche periodiche.

ART. 53 – RELAZIONI E REPORTISTICA

L'Appaltatore dovrà garantire un costante monitoraggio delle attività svolte e trasmettere al Comune la documentazione necessaria per la verifica dell'andamento del servizio e della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere, con cadenza almeno trimestrale o con diversa periodicità richiesta dal Comune, una relazione sull'andamento del servizio contenente, a titolo esemplificativo:

- il numero degli utenti assistiti;
- le ore di servizio effettivamente svolte;
- le eventuali sostituzioni del personale effettuate;
- le criticità riscontrate e le relative azioni correttive adottate;
- ogni altra informazione utile al monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio.

Al termine di ciascun anno scolastico l'Appaltatore dovrà trasmettere una relazione riepilogativa contenente una valutazione complessiva delle attività svolte, dei risultati conseguiti e delle eventuali proposte migliorative per l'organizzazione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento dati, report, prospetti riepilogativi, rendicontazioni delle ore effettuate e ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini del controllo dell'esecuzione del contratto.

La documentazione e le relazioni dovranno essere trasmesse in formato digitale, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.

ART. 54 – CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali, degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e degli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore è tenuto a collaborare con l'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i documenti e gli elementi utili allo svolgimento delle attività di verifica e controllo.

Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli, verifiche e sopralluoghi presso le sedi di svolgimento del servizio, nonché richiedere dati, relazioni, registri delle presenze, rendicontazioni e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

I controlli potranno riguardare, in particolare:

- la regolarità e continuità delle prestazioni erogate;
- il rispetto degli orari e delle modalità di svolgimento del servizio;
- l'idoneità e la qualificazione del personale impiegato;
- il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi;
- il grado di soddisfazione degli utenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;
- l'attuazione delle proposte migliorative eventualmente offerte in sede di gara.

Qualora vengano accertate irregolarità, carenze qualitative o inadempimenti, il Comune potrà richiedere all'Appaltatore l'adozione di idonee misure correttive entro il termine assegnato, fatta salva l'applicazione delle penali e degli ulteriori rimedi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

L'attività di controllo da parte del Comune non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità connesse alla corretta esecuzione del servizio.

ART. 55 – STANDARD DI QUALITÀ

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, continuità, tempestività, professionalità e appropriatezza degli interventi, assicurando elevati standard qualitativi a favore degli utenti beneficiari.

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire:

- la continuità educativa e relazionale degli interventi mediante la stabilità degli operatori assegnati;
- la tempestiva sostituzione del personale assente con operatori in possesso dei requisiti richiesti;
- il rispetto degli orari e delle modalità di svolgimento del servizio stabiliti dal Comune e dalle istituzioni scolastiche;
- la presenza di personale adeguatamente qualificato e formato;
- il costante coordinamento con il Comune, l'Istituto Comprensivo, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel progetto educativo;
- la corretta tenuta della documentazione e delle rendicontazioni richieste;
- il rispetto della riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la tempestiva gestione delle segnalazioni e delle eventuali criticità.

L'Appaltatore dovrà adottare adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio, finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni erogate.

Il Comune si riserva di verificare periodicamente il rispetto degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e di quelli eventualmente proposti dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica, anche attraverso incontri di verifica, analisi della documentazione trasmessa e raccolta di osservazioni da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.

Il mancato rispetto degli standard di qualità potrà comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, fatta salva ogni ulteriore azione consentita dalla normativa vigente e dal contratto.

ART. 56 – GARANZIA DI RISULTATO

L'Appaltatore si impegna a garantire la regolare, efficace e continuativa esecuzione del servizio per tutta la durata dell'appalto, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di inclusione scolastica, autonomia personale, partecipazione alle attività educative e integrazione degli alunni beneficiari.

L'Appaltatore è tenuto ad organizzare il servizio con mezzi, risorse umane e strumenti adeguati, garantendo il rispetto degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e degli impegni assunti in sede di offerta.

Costituiscono elementi essenziali della garanzia di risultato:

- la continuità educativa e assistenziale degli interventi;
- la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato;
- la tempestiva sostituzione degli operatori assenti;
- il rispetto del monte ore autorizzato e delle modalità organizzative concordate con il Comune e con l'Istituto Comprensivo;
- il raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal Capitolato;
- la corretta tenuta della documentazione e delle rendicontazioni richieste.

L'Appaltatore è responsabile del conseguimento dei risultati organizzativi e qualitativi connessi all'esecuzione del servizio e dovrà adottare ogni misura necessaria per prevenire disservizi, interruzioni o carenze nell'erogazione delle prestazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali e degli ulteriori rimedi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 57 – GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI

L'Appaltatore dovrà garantire la tempestiva gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle osservazioni formulate dal Comune, dall'Istituto Comprensivo, dalle famiglie, dagli utenti del servizio o da altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.

Tutti i reclami e le segnalazioni riguardanti eventuali disservizi, inadempienze o criticità dovranno essere presi in carico dal Coordinatore del servizio, che provvederà alle necessarie verifiche e all'adozione delle opportune misure correttive.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune, entro il termine eventualmente assegnato dall'Amministrazione e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, una relazione scritta contenente l'analisi delle criticità segnalate, le verifiche effettuate e gli interventi adottati per la loro risoluzione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alle segnalazioni ricevute e di richiedere ulteriori azioni correttive qualora ritenga non adeguate le misure adottate dall'Appaltatore.

La gestione dei reclami e delle segnalazioni costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali dell'Appaltatore e concorre alla valutazione della qualità del servizio.

ART. 58 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni impartite dal Comune in qualità di Titolare del trattamento.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore potrà trattare dati personali, anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività affidate.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati trattati, assicurando che il personale impiegato nel servizio osservi il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Il personale incaricato dovrà essere adeguatamente formato in materia di protezione dei dati personali e autorizzato al trattamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune eventuali violazioni dei dati personali (data breach) o altri eventi che possano compromettere la sicurezza delle informazioni trattate, collaborando con l'Amministrazione nell'adozione delle misure necessarie.

Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dalle eventuali disposizioni impartite dal Comune nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 59 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del Codice Civile, delle altre norme statali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni contenute negli atti di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili al servizio oggetto dell'appalto, comprese quelle in materia di lavoro, sicurezza, previdenza, tutela dei minori, inclusione scolastica, protezione dei dati personali e ogni altra disposizione vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.

Eventuali modifiche normative sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto si intendono automaticamente recepite, ove compatibili con l'oggetto dell'affidamento, senza necessità di specifica modifica contrattuale.

Qualora una o più disposizioni del presente Capitolato risultino nulle, inefficaci o incompatibili con norme sopravvenute, le stesse si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di legge, restando valide ed efficaci tutte le altre clausole contrattuali.

Per ogni controversia non risolta in via bonaria si rinvia a quanto previsto dagli articoli del presente Capitolato dedicati alla definizione delle controversie e al foro competente.